

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 361

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 aprile 2004)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Costituiscono aspetti fondamentali del regolamento:

- l'articolazione dei corsi e dei titoli universitari in una laurea di primo livello triennale e in una laurea specialistica di secondo livello (mantenendosi il corso di diploma di specializzazione solo in ben determinati casi);
- la generalizzazione del sistema dei crediti formativi universitari come modalità di misurazione e di programmazione dello studio universitario;
- la disciplina dell'autonomia didattica degli atenei nel denominare e articolare i corsi di studio e nella determinazione degli ordinamenti didattici;
- una più precisa indicazione dei contenuti principali dei regolamenti didattici di ateneo e dei regolamenti dei corsi di studio.

All'articolo 4 il concetto di classe di appartenenza dei corsi di studio che una classe di corsi di studio è costituita da tutti corsi dello stesso livello che hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili definite all'articolo 10.

All'articolo 5 i crediti formativi universitari, che costituiscono la nuova unità di misura dei corsi universitari in termini di lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ivi compreso lo studio individuale.

All'articolo 6 i requisiti di ammissione ai corsi universitari, stabilendo tra l'altro il principio che, per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica, occorre essere in possesso della laurea (da intendersi come titolo universitario di primo livello triennale. In particolare si prevede l'ammissione al corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di laurea, salvo che per quei corsi per i quali la normativa comunitaria non preveda titoli universitari di primo livello (per questi ultimi l'accesso avverrà con il solo diploma di scuola secondaria superiore).

All'articolo 7 il numero dei crediti che occorre per conseguire la laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione.

All'articolo 9, in materia di attivazione dei corsi di studio, le garanzie per gli studenti iscritti, disponendo tra l'altro che una università possa istituire un corso di laurea specialistica a condizione di avere attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica.

All'articolo 10 le disposizioni generali per i decreti che disciplinano le diverse classi, disponendo in primo luogo l'individuazione per ciascuna classe di corsi di studio, degli obiettivi formativi qualificanti, e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli, distinguendo sei tipologie di attività formative per le quali i decreti di area per ciascuna classe di corsi di studio dovranno determinare il numero minimo di crediti da riservare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

All'articolo 11 la specificazione, rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, dei contenuti necessari dell'ordinamento didattico, da disciplinare in sede di regolamento didattico di ateneo, nonché gli aspetti generali dei predetti regolamenti

\\Mercurio\workgroups\Ufficio Legislativo\U e R\DECRETI\AUTONOMIA\RELAZIONE ILLUSTRATIVA AUTONOMIA.doc



Consiglio Universitario Nazionale
IL PRESIDENTE

Roma, 25 settembre 2003

Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Avv. Daniela SALMINI

SEDE

Egregio Avvocato,

Le invio il parere generale n.95 concernente le "Linee di parziale Revisione del Decreto Ministeriale n.509/99" che il Consiglio Universitario Nazionale ha deliberato nell'adunanza del 25 settembre 2003.

Cordiali saluti

Luigi

Luigi LABRUNA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1641

Spedito il 26 SET. 2003

Parere Generale n. 95

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Linee di parziale revisione del Decreto Ministeriale n. 509/99.

Adunanza del 25 settembre 2003

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO lo schema di parziale revisione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509, trasmesso dal Ministro con lettera del 16 aprile 2003;

VISTO il proprio precedente parere generale n.9, espresso nell'adunanza del 14.05.1998, avente per oggetto "autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio a livello universitario e post-universitario. Rapporto finale del gruppo di lavoro ministeriale presieduto dal prof. Guido Martinotti";

VISTO il proprio precedente parere generale n.29, espresso nell'adunanza del 06.05.1999, avente per oggetto "schema di regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei (art.17, comma 95, L. 15.05.1998 n.217 e sue modificazioni e integrazioni)";

VISTO il proprio precedente parere generale n.39, espresso nell'adunanza del 05.01.2000, avente per oggetto "schema di Decreto Ministeriale sulla Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il proprio precedente parere generale n.45, espresso nell'adunanza del 08.06.2000, avente per oggetto "determinazione delle classi delle lauree universitarie";

TENUTO CONTO: dei pareri espressi dai Presidenti delle Conferenze permanenti dei Presidi nell'audizione del 07.05.2003 e dei documenti trasmessi alla Presidenza del CUN dalle Conferenze permanenti dei Presidi e dal loro Coordinamento nazionale; della successiva audizione (29.05.2003) del Rettore Adriano De Maio, Coordinatore della Commissione di esperti nominata dal Ministro;

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE

Il CUN prende atto con soddisfazione che con la presentazione da parte del Ministro dello schema recante modificazioni al DM 509/99 si chiude, in coerenza con quanto più volte affermato dallo stesso Ministro; un lungo periodo di diffusa incertezza circa il mantenimento o meno del modello di riforma degli ordinamenti didattici, in fase di attuazione da parte delle università, agevolando il processo di costruzione di un sistema nazionale della formazione superiore unitario, condiviso e consolidato.

Il CUN considera positivamente l'intenzione di intervenire, con una parziale revisione, tesa a superare gli elementi di distorsione eventualmente emersi in fase applicativa anche al fine di incrementare la

flessibilità complessiva del sistema, rendendo così più efficace la nuova offerta formativa delle Università.

Ritiene opportuno che attraverso tali interventi vengano valorizzati i processi di autocorrezione e di adeguamento alle specificità culturali e territoriali, propri dell'esercizio dell'autonomia che rappresenta il principio fondante della riforma in atto.

L'intervento proposto si colloca, peraltro, a ridosso della approvazione della riforma della scuola secondaria, subito dopo l'approvazione del decreto interministeriale sull'accREDITAMENTO delle lauree a distanza e delle Università telematiche, mentre sono in corso di discussione a livello parlamentare le proposte di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari. Tutti questi elementi costituiscono parti integranti, necessariamente interconnesse, di un intervento complessivo di riforma che investe l'intero sistema della istruzione e della formazione superiore. Gli interventi correttivi della riforma universitaria devono essere tali da consentire un armonico legame con l'insieme dei cambiamenti in atto.

Inoltre, il CUN sottolinea che il sistema universitario è tuttora pienamente impegnato nel processo di istituzione dei nuovi ordinamenti e di attivazione dei nuovi corsi; in particolare, per le lauree specialistiche non è stata ancora completata nemmeno la fase di proposta degli ordinamenti. Non paiono quindi esservi ancora sufficienti elementi per la verifica dell'andamento complessivo della riforma e dei suoi risultati rispetto agli obiettivi. Quali ad esempio: la corrispondenza dei nuovi corsi di studio con le esigenze del mercato del lavoro e delle trasformazioni in atto nel Paese; l'incidenza e il ruolo della formazione professionalizzante post-lauream; la realizzazione di un effettivo intreccio tra obiettivi professionalizzanti e formazione culturale di base così come stabiliti dalle classi di corsi di studio delle lauree di I livello; la riduzione del divario tra tempi legali e tempi reali per l'acquisizione dei titoli; la riduzione della dispersione studentesca; la capacità di accrescere la flessibilità e insieme di favorire la mobilità all'interno del sistema nazionale, entro un quadro di armonizzazione tra i diversi sistemi europei.

Un'analisi puntuale dei risultati rispetto agli obiettivi deve costituire la premessa sia per il mantenimento o l'eventuale revisione degli obiettivi stessi, sia per l'attuazione di interventi, anche strutturali, funzionali al loro conseguimento.

Appare urgente, in questa fase, oltre al rafforzamento delle azioni di monitoraggio e di verifica, la predisposizione di strumenti atti a favorire il processo di autocorrezione, assestamento e ottimizzazione dell'offerta formativa da parte delle sedi. Occorre sollecitare gli atenei ad una analisi critica dei processi interni di attuazione della riforma. In particolare, occorre verificare, nel quadro complessivo di una rinnovata programmazione formativa, l'adeguamento della rispondenza alle nuove esigenze di programmi, metodi e organizzazione della didattica e della ricerca, l'adozione effettiva e generalizzata del supplemento al diploma, la piena attuazione del tutorato, il collegamento con le forze sociali e con la scuola secondaria superiore, la chiara definizione dei requisiti di accesso, la risposta alle esigenze degli studenti non a tempo pieno. La stessa applicazione dei crediti universitari, introdotta per accentuare la flessibilità del sistema e incentivare la mobilità nazionale e internazionale, in mancanza di forme di accREDITAMENTO chiare e condivise e di elementi di raccordo tra le diverse sedi e le diverse aree, rischia di esaurirsi in un'arida verifica numerica, costituendo, di fatto, un ostacolo alla mobilità sia orizzontale sia verticale.

Ai fini dell'esame del documento sulle linee di parziale revisione del DM 509/99, il CUN ha tenuto conto sia dei dati diretti di cui dispone sugli ordinamenti presentati dalle università (riassunti nell'Allegato n.1) sia degli elementi risultanti dalle esperienze in corso, mediante una consultazione delle Conferenze permanenti dei Presidi (i cui documenti sono raccolti nell'Allegato n.2) e di quanti sono impegnati direttamente nella attuazione della riforma nelle sedi.

Sul piano del metodo, il CUN ritiene opportuno distinguere, nella bozza sottoposta al suo esame, gli interventi che comportano profondi ed impegnativi cambiamenti di tipo strutturale da quelli di natura

più propriamente correttiva, che non incidono sull'assetto di fondo della riforma e, talora, tali da potersi effettuare mediante linee di tipo interpretativo, senza comunque interrompere il processo attuativo in corso. Occorre, infatti, evitare il rischio che si giunga a far coesistere diverse o contraddittorie tipologie di ordinamenti didattici, se non di modelli di riforma, tali da produrre una insostenibile confusione tra gli studenti, nel mondo del lavoro, nella organizzazione e gestione della didattica.

Il CUN, ricorda che la classe, come asse portante della riforma, ha introdotto flessibilità nel processo formativo e possibilità di adattamento a situazioni diversificate e mutevoli. La classe, infatti, permette la costruzione, al proprio interno, di ordinamenti didattici ampiamente diversificati tra di loro, sia pure attraverso lo strumento di garanzia della loro confrontabilità, basato sui minimi prestabiliti e sul vincolo costituito dal valore legale dei titoli di studio. Pertanto, anche le eventuali modifiche, da taluno ventilate, del numero o della articolazione delle singole classi dovrebbero essere esaminate contestualmente alle proposte di modifica del DM 509/99, costituendone parte integrante.

Il CUN ritiene che talune delle modifiche ora proposte possano contribuire al miglioramento del sistema formativo nella direzione di una maggiore flessibilità e di una migliore corrispondenza alle esigenze delle diverse aree culturali. Il CUN sottolinea tuttavia come, in linea di principio, molte delle modifiche proposte vadano affidate alla autonoma decisione delle aree e delle sedi senza avere valore vincolante. Tra queste, ritiene di dover menzionare quelle relative alle diverse articolazioni curriculari (art.3 c.4, relativo alla cosiddetta struttura ad Y), all'art.10, che concerne l'articolazione nelle sei categorie delle attività formative e all'art.11 c.7.a, che concerne la base comune di almeno 60 crediti per i corsi della medesima classe. Su alcune di tali materie, diverse sedi hanno già operato, all'interno del quadro della riforma, con scelte autonome. Una introduzione vincolante e rigida delle suddette modifiche potrebbe provocare effetti indesiderati quali, ad esempio, il porre in maniera oppositiva la scelta tra un orientamento professionalizzante e uno di base e la necessità di disporre di adeguate risorse aggiuntive per realizzare la duplicazione dei percorsi.

Riveste, invece, carattere di profonda modifica strutturale la proposta di rendere autonoma la laurea specialistica rispetto alla laurea. Nell'impianto attuale, infatti, il percorso della laurea specialistica è strettamente e consequenzialmente vincolato al percorso di primo livello, sicché essa prevede 300 CFU e non 120. Il CUN ritiene che la più netta separazione tra i due cicli introdotta dalla ipotesi di modificazione potrebbe costituire un elemento di rafforzamento della efficacia della laurea di I livello, ma che ciò comporta allo stato rilevanti problemi di raccordo tra i due segmenti formativi. Non si deve, infatti, dimenticare che la sfida della riforma introdotta dal DM 509/99 si gioca in gran parte sulla capacità della laurea di corrispondere a buona parte delle esigenze di carattere culturale e professionale, che in precedenza venivano soddisfatte dalla laurea a percorso quadriennale o quinquennale. Comunque l'organizzazione delle lauree di secondo livello su 120 CFU comporta infatti una revisione complessiva dell'intero sistema, attraverso la riformulazione delle classi delle lauree specialistiche, dei loro obiettivi qualificanti e dei percorsi curriculari, nonché un radicale ripensamento dei requisiti di accesso e della logica che li sottende, una quasi inevitabile rivisitazione delle classi delle lauree e la ridefinizione delle loro finalità complessive. Ne conseguirebbe anche da parte delle sedi una piena riapertura del processo di definizione degli ordinamenti didattici, con la necessità, da parte degli atenei, di formulare nuove proposte reiterando l'intero iter di approvazione, che è peraltro ancora in corso. Il CUN ricorda infine come la scadenza del 2010, assunta come termine per la armonizzazione dei sistemi universitari europei e del valore dei titoli, renda necessario che in Italia si provveda effettivamente a interventi di carattere strutturale il più possibile coerenti e convergenti con i processi e le tendenze in atto negli altri paesi, operando per l'effettiva e rapida attuazione dell'obiettivo della creazione di un vero spazio europeo della formazione superiore.

Osservazioni relative all' articolato.

Passando ad un esame più analitico dell' articolato delle "linee di parziale revisione del DM 509/99", il CUN svolge le seguenti osservazioni.

Titoli di studio

artt. 1, 3, 13, c.7 – Il CUN ritiene che i titoli di studio corrispondenti al laureato, laureato specialista, dottore di ricerca, e titolo di specializzazione debbano trovare corrispondenza e denominazione adeguata nel quadro della armonizzazione europea, come anche emerso dalla indagine¹, svolta dalla Rete informativa sulla educazione Europea "Eurydice". Appare, comunque, urgente una determinazione generale e univoca. Per quanto attiene alle denominazioni proposte, il CUN le ritiene del tutto inadeguate.²

Corsi di studio

art.3, c.4 - Per quanto attiene alla cosiddetta struttura ad Y dei corsi di laurea triennali, il CUN osserva che già nella attuale normativa, nel rispetto dei vincoli della classe, è possibile una assai ampia e netta differenziazione curriculare del corso di laurea verso percorsi a più spiccata valenza professionale o verso un maggiore approfondimento metodologico. Ritiene inoltre che la realtà formativa in rapporto all'acquisizione di professionalità sia, in molte aree, estremamente complessa, non facilmente organizzabile in due percorsi nettamente divaricati, quanto, piuttosto, in un insieme di curricula variamente diversificati e intrecciati. Una rigida imposizione del percorso ad Y non godrebbe delle condizioni di realizzabilità sia in termini di risorse sia in termini culturali. E' comunque necessario che anche i percorsi più fortemente orientati alla acquisizione di professionalità abbiano titolo di accesso alle lauree specialistiche, in modo da non configurare di fatto la riproposizione del vecchio diploma, o da contraddire il principio della sequenzialità dei percorsi sancito dalla dichiarazione dei ministri europei (1999 Bologna).

art.6, c.2 - Il CUN ritiene opportuna l'estensione dell'ammissibilità ad un corso di laurea di secondo livello a tutti i possessori di un titolo di diploma universitario triennale, previa la prescritta verifica dei requisiti per l'accesso, anche con un intervento normativo urgente e a stralcio, come, peraltro, già richiesto dal Consiglio con apposito documento.

art.6, c.2 i.f – La proposta della possibilità di iscrizione alla laurea specialistica ad anno accademico inoltrato, con una limitazione a dir poco ambigua ("purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi"), rappresenta un delicato problema. Il possesso della laurea come requisito preliminare, giustamente determinato dal D.M. 509/99, contrasta, nella pratica applicazione, con l'intervallo più o meno lungo che può intercorrere tra l'acquisizione del titolo triennale e l'ammissione al percorso biennale. Allo stato, molte università stanno mettendo in atto forme di preiscrizione per studenti non ancora in possesso del titolo triennale. La serietà del problema richiede comunque un intervento risolutore che salvaguardi l'efficacia del percorso formativo.

¹ European Glossary on Education, vol.1, *Examinations, qualifications and titles*, 1999, ISBN 2-87116-286-7; disponibile su: www.eurydice.org

² Qualora tuttavia si intenda accentuare la specificità italiana, si tenga comunque presente che per creare un sistema organico ed equilibrato corrispondente almeno a quello anglosassone, a cui i nuovi nomi evidentemente si ispirano, sarebbe stato necessario determinare anche il primo laureato con un attributo, in analogia con quanto fatto per gli altri due: l'inglese prepone al MA (magister artium – master of arts) e al PHD (philosophiae doctor – philosophy doctor), un BA (bachalaureatus artium – bachelor of arts) che avrebbe dovuto produrre in italiano una laurea bachelaris, in possesso del dottore baccalaureato o, meglio, dottore baccelliere. Anche il nesso laurea doctoralis non sembra particolarmente felice, soprattutto se riservato a un titolo che deve essere superiore alla laurea magistralis, mentre il doctor non è di per sé superiore al magister (da magis e struo, che si oppone al minister, da minus e struo), e la gerarchia anglosassone, che pone il PhD al di sopra del MA, rispecchia la superiorità della philosophia sulle artes, non i rapporti tra le due tipologie di praticanti di quei saperi.

art. 11, c. 7, l. a - Il CUN apprezza la proposta di introdurre una base comune di almeno 60 CFU per i corsi di laurea della stessa classe o per gruppi omogenei di essa, ritenendo, in linea generale, che l'unitarietà del percorso formativo relativa al vincolo della classe venga meglio garantita attraverso la condivisione di insegnamenti comuni. Pur considerando che 60 CFU rappresentino un minimo generalmente condivisibile, e solo in pochi casi riducibile, ritiene che l'entità del segmento formativo comune e la sua organizzazione sequenziale e temporale debba essere demandato all'autonoma determinazione delle strutture didattiche. Osserva che sia l'articolazione in percorsi a vocazione differenziata, con accentuazione da un lato degli aspetti professionalizzanti e dall'altro di quelli metodologici e culturali, sia la condivisione di una base formativa comune da parte di corsi vicini è, almeno in parte, già una realtà operante, all'interno del quadro della riforma. Occorre, infine, evitare che il tratto comune, se prevalentemente o totalmente collocato nel primo anno e orientato alla formazione di base, si traduca di fatto in un percorso di transizione e di livellamento, sostanzialmente rivolto a colmare le lacune della preparazione pre-universitaria. Il rischio effettivo è che si venga così ad istituire un prolungamento della scuola media superiore piuttosto che l'inizio di un percorso universitario.

Classi

art. 4, c. 2 - Il CUN ritiene che la proposta di nuove classi o di loro modifiche debba essere formulata dalle Università, direttamente impegnate nella didattica, e non da altri pur autorevoli organi che hanno diverse rilevanti funzioni istituzionali.

art. 10 - Il CUN ritiene che la proposta di riservare alle attività di base e caratterizzanti la definizione dei minimi obbligati della classe, lasciando all'autonoma scelta delle sedi la definizione delle altre attività (commi 1 e 4), e quindi rendendo non vincolante l'attribuzione dei crediti secondo tutte le tipologie previste dal DM 509/99, vada incontro alla esigenza di semplificazione e di autonomia oltre che alla richiamata opportunità di una più incisiva caratterizzazione della classe (fermo restando comunque l'obbligo di riservare una quota di crediti ad attività liberamente scelte dallo studente).

art. 10 c. 2bis - Il CUN ritiene difficoltosa, se non inopportuna, la definizione per via normativa per ciascuna classe del numero minimo di CFU necessario alla differenziazione dei corsi di studio, tenuto conto della scarsa significatività del riferimento a gruppi di settori scientifico disciplinari. Ritiene che ciò debba continuare ad essere oggetto di valutazione e di espressione di parere per l'istituzione attuata dagli organi competenti.

art. 10 c. 4, l. a - La condizione che i CFU lasciati alla libera scelta dello studente debbano essere "coerenti con il progetto formativo" introduce un ulteriore e inopportuno elemento di rigidità.

Supplemento al diploma ed equipollenze interclasse

Il CUN (come peraltro già previsto nel D.M. 509/99) concorda sull'importanza del supplemento al diploma, come strumento di descrizione chiara e completa del percorso e delle attività svolte.

art. 4, c. 4 - Il CUN ritiene che l'introduzione di lauree con valenza pluriclasse contraddica la logica del concetto di classe e pertanto risulta in contrasto con l'impostazione della riforma. Una diversa configurazione può trovare attuazione nella eventuale revisione dei decreti istitutivi delle classi e del loro significato in relazione a una riconsiderazione del loro rapporto con il valore legale del titolo di studio.

Regolamenti didattici di ateneo

art. 11 - Il CUN ritiene non necessario, se non controproducente, che la condivisione delle attività comuni per i corsi di studio della stessa classe o per loro gruppi sia definita a livello di ordinamento, ma che debba piuttosto essere oggetto del Regolamento didattico di corso di studio.

Professioni legali

art. 6, c. 3 - La previsione di un percorso unitario per l'avvio alle professioni legali costituisce un'eccezione all'articolazione sui due livelli, finora applicata solo per i percorsi soggetti a normativa comunitaria. Il CUN ritiene peraltro che le esigenze di formazione unitaria in un percorso articolato sui due livelli di laurea potrebbero essere soddisfatte anche con il ricorso ad articolazioni curriculari del percorso del I livello.

Crediti formativi universitari

art. 5, c.1 - La modifica proposta, se ridotta a un fatto meramente nominalistico risulta del tutto irrilevante, se invece introduce differenziazioni di sostanza nel rapporto tra impegno complessivo e studio individuale mina la natura e il valore dei crediti formativi.

Commi soppressi


art. 5, c.3 - Il CUN ricorda che il CFU comprende tutto l'impegno di studio dello studente, incluso quello individuale; l'esplicita dichiarazione della percentuale garantita allo studio individuale rappresenta un importante contributo al corretto impiego del sistema dei crediti. Osserva che uno dei motivi del divario tra tempi legali e tempi reali nell'acquisizione del titolo, e anche della dispersione studentesca, che caratterizzava il sistema formativo in via di sostituzione, era legato al sovraccarico di contenuti.

art. 9, c.4 - Il CUN rileva che la soppressione del comma può essere effettuata solo nel contesto di una revisione strutturale della riforma, comprendente la separazione tra laurea e laurea specialistica, che, al momento, come già osservato, non è un intervento opportuno. Tuttavia, il CUN ritiene che la determinazione dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti validi nel prosieguo degli studi negli altri corsi della sede o di sedi consorziate sia più realisticamente demandabile al regolamento di corso di laurea.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

POSIZIONE DELLA CRUI IN MERITO AL PROGETTO DI REVISIONE DEL DM 509/99

Approvata dall'Assemblea Generale della CRUI
Roma, 23 settembre 2003

Di fronte alle proposte di revisione del DM 509/99 in corso di elaborazione, la CRUI ritiene innanzi tutto opportuno ricordare il rilevante impegno organizzativo e culturale che il mondo universitario ha sostenuto e sta sostenendo nella fase, ancora in corso, di applicazione della riforma. Un impegno che ha comportato e comporta la modifica di regolamenti e norme, la revisione di obiettivi, metodi e contenuti dei corsi e delle relative titolarità di insegnamento, l'adozione di un sistema didattico a moduli e l'applicazione del sistema dei crediti, con revisione delle prove di profitto e finali e una larga introduzione di tirocini e laboratori, l'assunzione di varie forme di tutorato e di orientamento, una impegnativa riorganizzazione amministrativa, con processi di riqualificazione e di aggiornamento del personale, l'assunzione di nuovi e più mirati contatti con l'insieme delle forze produttive, delle istituzioni pubbliche e del mondo delle professioni.

La CRUI ritiene che le trasformazioni già intervenute richiedano un attento e approfondito monitoraggio delle iniziative in corso, svolto con criteri trasparenti, condivisi e sicuri di valutazione, anche per impostare ragionevoli regole e schemi organizzativi comuni almeno per grandi aree disciplinari, per affrontare il fondamentale problema della comparabilità dei curricula, per superare il rischio della eccessiva eterogeneità e frammentazione dei corsi di laurea, per definire su basi più sicure le correzioni e le revisioni che risultassero consigliabili.

La CRUI riconosce d'altra parte che, senza mettere in discussione l'architettura di fondo della riforma e la conseguente struttura degli ordinamenti dei corsi di studio, possa risultare opportuna l'introduzione sin d'ora di alcune misure correttive purché finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema e a semplificarne la gestione.

La CRUI prende pertanto atto con favore delle ripetute assicurazioni del Ministro circa la natura aggiuntiva e non sostitutiva delle disposizioni che si introdurrebbero, e che dovrebbero quindi assicurare che le Università possano, se lo vorranno, mantenere la loro offerta formativa nella configurazione che si sono date, senza rimodificare obbligatoriamente in questa fase la struttura degli ordinamenti dei corsi di studio.

La CRUI rileva più in generale che sarebbe inopportuno derogare dallo sviluppo in continuità del sistema formativo basato di norma, e fatti salvi i cicli unificati, su due cicli principali (rispettivamente di 3 e di 2 anni), anche perché questo consente alle Università italiane di riconoscersi nell'obiettivo del "processo di Bologna" e di concorrere da protagoniste alla definizione di uno spazio e di una politica europea della cultura e della ricerca. Secondo il processo ormai avviato in tutta Europa, i titoli rilasciati vanno differenziati fra loro solo per la caratterizzazione fornita dal Diploma Supplement.

La CRUI ritiene in ogni caso che le eventuali correzioni normative debbano essere valutate contestualmente a una eventuale revisione delle Classi di laurea e di laurea specialistica.

La CRUI, nello spirito di collaborazione propositiva che la anima e nell'intento di preservare l'autonomia e gli aspetti positivi del lavoro sin qui compiuto dagli Atenei, oltre che di accrescere la flessibilità degli ordinamenti, suggerisce che il documento approntato dal Ministero venga riformulato in alcuni punti secondo le linee di seguito indicate.

La CRUI non può d'altra parte non sottolineare anche in questa circostanza l'inscindibilità degli eventuali interventi normativi, anche di quelli ora ipotizzati, dal quadro finanziario. Pretendere di riformare senza finanziare, come si è fatto troppe volte, comporta infatti una applicazione comunque riduttiva della norma e si risolve in un facile motivo per una sua mancata o inadeguata attuazione, con conseguenze inevitabilmente negative anche sulla validità della valutazione. La riforma non potrà proficuamente svilupparsi, nella sua attuale configurazione o con gli eventuali cambiamenti che si vorranno apportare, se non si affronta con la dovuta determinazione il problema dell'oggettivo sottodimensionamento del sistema universitario nazionale rispetto agli standard europei e alla accresciuta domanda di formazione superiore espressa dalla società italiana.

Proposta di emendamenti CRUI all'articolato di modifica del DM 509/99

Art. 3

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza delle metodologie e dei contenuti scientifici disciplinari e interdisciplinari che lo caratterizzano, nonché delle necessarie conoscenze di base e di specifiche competenze professionali.

4 bis. I differenti aspetti formativi di cui al comma precedente sono determinati dagli atenei, per ciascun corso di laurea o curriculum, in termini quantitativi e qualitativi nei corrispondenti ordinamenti didattici, fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili individuati nei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, comma 1.

8. *alle ultime righe dopo:* ".....alla conclusione dei quali sono rilasciati", *modificare come segue:* "diplomi di master universitari di primo e di secondo livello, nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, ovvero, specifici attestati dei crediti formativi universitari acquisiti."

Art. 4

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

Art. 5

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

Art. 6

3. In deroga al comma 2, e all'art. 7 comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistralis con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.

Art. 7

4. Per conseguire il titolo di diploma di master universitario di primo e secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistralis.

Art. 8

1. Dopo le parole "è definita", aggiungere le parole "di norma".

Art. 9

2. Sostituire il primo capoverso con il seguente: "Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1 nel rispetto dei requisiti minimi determinati dal Ministro con proprio decreto, sentiti la CRUI e il CUN, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario".

3. Le università, al momento dell'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2, devono procedere all'inserimento delle attività didattiche di cui all'articolo 11, comma 3, nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero.

Art. 10

2. *Nelle ultime tre righe modificare: ...rispettando un vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti,....*

3. *Nelle ultime due righe modificare: ...per conseguirli in misura non superiore al 45 per cento dei crediti complessivi.*

4. Al punto d), dopo le parole "utili per" inserire le parole "la formazione culturale e per".

4. Prima del punto e) inserire le parole "e potranno inoltre prevedere".

Art. 11

3c) Togliere le parole "e a ciascun ambito".

7a) Ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti possano anche essere immatricolati a corsi di base comuni secondo le procedure disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo. A tal fine i regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono che tutti o alcuni corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano le stesse attività didattiche per un minimo di 60 crediti totali nel corso del triennio.

Art. 13

7. A coloro che hanno conseguito una laurea, una laurea magistralis e una laurea doctoralis competono rispettivamente le qualifiche di laureato, dottore e dottore di ricerca.



Di. Florio
[Signature]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale Studenti Universitari

Prot. N. 27

Spedito il 24 GIU. 2003
Parere Generale n. 27

Al Sig. Ministro
SEDE

Oggetto: Decreto 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei.

Adunanza del 19 giugno 2003

Vista la nota del Sig. Ministro prot. 95/SAUS del 17.04.2003, con la quale è stato chiesto il parere sulle proposte di modifica del Regolamento indicato in oggetto;
Viste le modifiche proposte;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

IL CNSU ritiene che, se da un lato è condivisibile un perfezionamento della Riforma, d'altra parte sembra intempestivo intervenire ora con profonde modifiche, senza attendere i risultati della sperimentazione e senza un confronto ampio ed approfondito con il sistema universitario e, in particolare con il mondo studentesco.

Il CNSU pertanto ritiene nella seduta odierna di apportare un primo contributo di idee e di riflessioni rispetto al testo proposto dal Ministro e al dibattito in corso.

In primo luogo si segnala l'opportunità di concordare i tempi di una eventuale nuova riforma del sistema con tutti i soggetti del mondo universitario al fine di permettere un'introduzione graduale delle modifiche, supportata da adeguati strumenti tecnici amministrativi. L'esperienza ha insegnato infatti che la riforma ha richiesto uno sforzo didattico e amministrativo notevole. Si ritiene dunque inopportuno che un'eventuale riforma possa entrare in vigore già dall'anno accademico 2003/2004, anche e soprattutto allo scopo di non generare confusione e incertezza tra gli studenti e nelle università.

Nel merito delle proposte di modifica alla riforma cosiddetta del "3+2" il CNSU ritiene che non venga preso in considerazione uno dei principali problemi rilevati nel corso di questi primi anni di applicazione: vale a dire la necessità di non applicare indistintamente a tutte le facoltà il modello del "3+2", tenendo conto delle diverse esigenze di cui le varie facoltà sono portatrici.

La proposta della Y, quando emersa da questo consiglio nel documento "6 idee migliorative", mirava a suggerire l'utilizzo di una possibilità prevista dalle attuali disposizioni del DM 509 (in base alle quali, all'interno di uno stesso percorso triennale, è possibile differenziare curricula per non più di 60 crediti e realizzare così da un lato percorsi formativi che assicurino la padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e dall'altro più specifiche conoscenze professionali). Per raggiungere un tale risultato non era necessario ricorrere ad una modifica legislativa, ma sarebbe stata sufficiente una correzione nell'applicazione della Riforma stessa. L'attuale proposta rischia di raggiungere un obiettivo opposto a quello che ci si era ripromesso: invece di rendere più flessibili i percorsi formativi si tornerebbe ad un modello simile a quello dei vecchi DU e delle vecchie lauree. Per tali ragioni se l'intenzione del legislatore è quella di voler porre rimedio ai limiti della riforma universitaria, il CNSU ritiene necessario avviare un dibattito serio e approfondito, anche sulla base dell'esperienza di questi 3 anni di applicazione della riforma, con il mondo accademico, le rappresentanze studentesche e le conferenze dei Presidi espressione delle istanze delle Facoltà, nonché assieme alle parti sociali. Sulla base dei dati così raccolti si potrà avviare una seria modifica migliorativa dell'attuale sistema universitario.

Stampa: - 4 LUG. 2003
Prot. N. 1677

Pertanto il CNSU ritiene che l'impianto complessivo che scaturisce dalle proposte di modifica dei seguenti articoli:

art. 3 comma 4,

art. 7 comma 2 e 3,

art. 10 comma 2 bis

art. 11 comma 7 lettera a), e f) (il suggerimento è di mantenere la vecchia lettera e)

siano inadeguate, criticabili e rivedibili alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Non si capisce la previsione del nuovo articolo 4 comma 2, secondo il quale le Università non potrebbero proporre modifiche alle classi, ed al loro posto subentrerebbe la CRUI come organo istituzionale. Non è chiaro infatti il motivo per cui la Conferenza dei Rettori dovrebbe o potrebbe avere tale competenza. Il CNSU chiede che l'art. 4 comma 2 rimanga immutato secondo la versione attuale.

IL CNSU propone, all'interno dell'art. 4 comma 4 di prevedere il parere del CUN in merito al decreto stesso.

All'articolo 5 comma 3 viene compiuta la grave soppressione del concetto di credito come "carico di lavoro". In effetti, invece, il valore culturale del credito formativo universitario (CFU) è proprio quello di identificare un impegno orario di lavoro degli studenti, come in tutti i Paesi europei. E' dunque giusto (anche per ragioni di coerenza e trasparenza) che lo stesso venga anche suddiviso tra impegno in lezione frontale, studio individuale, ed eventualmente anche attività di tirocinio, laboratorio, attività pratica. Si chiede dunque il mantenimento di tale comma dell'articolo 5.

Inoltre la soppressione della norma che garantiva agli studenti il diritto che almeno il 50% dell'impegno orario complessivo fosse riservato allo studio personale e alle attività formative di tipo individuale, non solo è una contrazione degli spazi di autonomia formativa degli studenti, ma rischia anche di indebolire fortemente sia la sostenibilità dei percorsi formativi, sia l'intero meccanismo dei crediti.

Tali osservazioni valgono anche per i commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Il CNSU ritiene che il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione debba essere verificata dagli atenei in autonomia. Pertanto si chiede che rimanga l'attuale formulazione dell'articolo 6 comma 2.

Il CNSU in merito all'art. 9 comma 1 chiede chiarimenti al Ministro rispetto alla nuova formulazione che elimina il riferimento esplicito al DpR n.25 del 27/01/98, sostituendolo con un riferimento all'art 11 del DM 509 (nella nuova versione proposta) e con un generico riferimento alle disposizioni previste per la programmazione del sistema universitario.

All'interno dell'art. 9 comma 2, il nuovo dispositivo subordina l'autonomia progettualità delle sedi alla conformità dei requisiti minimi "strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti" determinati dal MIUR. Il CNSU chiede chiarimenti rispetto a che cosa si intende con "conformità dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti".

Il CNSU per un verso ritiene necessario che vengano fissate delle regole minime a garanzia del buon funzionamento del sistema onde evitare la proliferazione dei corsi di laurea e uno sperpero delle risorse; per altro verso, specie per quanto attiene la qualificazione dei docenti, si paventa il rischio di una lesione dell'autonomia didattica degli atenei.

Nell'art. 9 riteniamo che la soppressione del comma 4 possa anche essere prevista, ma solo a condizione che il comma 3 rimanga immutato, in quanto il CNSU ritiene indispensabile che le università possano istituire un corso di 2° livello a patto che ve ne sia uno di 1° livello con crediti interamente riconosciuti e spendibili per la specialistica (un diritto dello studente), questo anche perché non si creino Atenei che forniscono solo titoli di secondo livello.

Consiglio Nazionale Studenti Universitari

Il CNSU ritiene giusto un modello legato alla progettualità, responsabilità, accreditamento e differenziazione competitiva.

La previsione dell'articolo 10 comma 2 non fornisce molta più flessibilità al sistema di quanto ve ne sia ora. Il CNSU concorda invece sulla opportunità di rendere più flessibile il sistema dei vincoli alle classi in termini di CFU. In effetti, nel disegno di riforma del 509/99, si passa da una percentuale di crediti vincolata del 66% attuale a un range del 50 - 65% del prossimo futuro. Una riforma mirata alla flessibilità, più coraggiosa, implica la scelta forte di vincolare con i decreti sulle classi un massimo di 50% dei CFU¹.

Il medesimo articolo 10, al comma 4 lettera a), rappresenta un passo indietro rispetto al tema dei crediti liberi, che il CNSU non può approvare in nessun modo. Il CNSU si è sempre battuto affinché i crediti liberi siano veramente "liberi"², confidando nella capacità della maggior parte del mondo studentesco di utilizzare questa possibilità in modo intelligente, scegliendo insegnamenti e attività formative coerenti con le proprie inclinazioni e aspirazioni³. Il principio della coerenza con il piano di studi scelto è un principio che rappresenta una inutile rigidità, e può essere invece utile nel contesto delle attività affini e/o caratterizzanti. La limitazione della libertà di scelta dello studente sul proprio piano di studi, per la sola parte relativa ai crediti liberi, è dunque da eliminare. Inoltre l'art. 10 comma 4 dovrebbe essere riformulato prevedendo garanzie minime di range per le varie attività formative, in una logica di sistema.

Si apprezza infine la previsione di una differenziazione dei titoli (dottore, dottore magistralis) a seconda del conseguimento dei diversi titoli. Rimane tuttavia aperto il problema del valore relativo del titolo di dottore (conseguito con i nuovi corsi di laurea) rispetto all'identico (conseguito con i vecchi corsi di laurea). Un identico valore configurerebbe la possibilità per i laureati triennali di sostenere i medesimi concorsi pubblici che possono sostenere i vecchi laureati quadriennali o quinquennali (in aperto contrasto con l'interpretazione oggi prevalente). Il CNSU chiede chiarimenti su come operare una adeguata distinzione che permetta di considerare dottore (vecchio) ≠ dottore (nuovo), ovvero valore laurea (vecchio ordinamento) ≠ laurea (nuovo ordinamento), potendo tale situazione generare incertezza e confusione tra gli studenti. Il CNSU ribadisce la propria convinzione che qualora si verificasse che tutti gli studenti laureati con la L si iscrivessero alla LS perché i titoli di primo livello non trovano i giusti sbocchi professionali e gli adeguati riconoscimenti sociali, si sancirebbe il fallimento di fatto del disegno riformatore⁴ (che prevede che il titolo triennale sia il titolo di laurea, in grado di fornire un mix adeguato di conoscenze formative e professionalizzanti). A tal proposito, deve partire una riflessione complessiva nel paese a riguardo della spendibilità dei titoli e occorre implementare l'utilizzo dei master di primo livello per creare più strette connessioni con le attività produttive e professionali, ferma restando la previsione di strumento di Diritto allo studio per tali titoli.

IL SEGRETARIO

Paolo Fiorani

IL PRESIDENTE

Gianni Fiorani

¹ CNSU, doc. cit.

² CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI, mozione 06 febbraio 2001;

³ Anche il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE si è sempre espresso in questa direzione

⁴ cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI, parere sulle classi di laurea e di laurea specialistica, Giugno e Luglio 2000.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Prot. 434

Roma, 22 MAG. 2003

Illustre Dr.ssa Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

OGGETTO: Parere in merito alle proposte di modificazioni al D.M. 509/99.

Illustre Ministro,

con riferimento al documento recante proposte di modificazioni al D.M. 509/99 che ci ha inviato, Le unisco il parere espresso dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2003.

Mi è gradito cogliere l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

ms

Il Presidente
(dr. Giuseppe De Rita)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Premessa.

Con lettera del 17 aprile 2003, a questo Comitato è stato inviato il testo di Decreto ministeriale recante proposte di modificazioni al DM.509/99.

Dopo ampio esame ed approfondita discussione dei contenuti del provvedimento, il Comitato ha espresso il seguente parere.

2. La struttura generale del nuovo 509.

La proposta si caratterizza per alcuni interventi, che appaiono significativamente correttivi sia dell' "autonomia" di sede che della "flessibilità" dei percorsi didattici fissate con il precedente decreto ministeriale.

A) Per quanto riguarda i "percorsi", il nuovo testo innova da vari punti di vista.

Esso introduce innanzi tutto l'immatricolazione a "corsi di base comuni" per corsi o gruppi affini della stessa classe e dispone che gli ordinamenti definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi (art. 11.7a).

L'innovazione risponde ad una esigenza condivisibile, da più parti avanzata: quella cioè di favorire una razionalizzazione della domanda non attraverso generali criteri astratti di selezione ed indirizzamento della stessa, ma attraverso un "orientamento" conseguito dagli studenti sul campo, e legato perciò alle loro sperimentate vocazioni ed attitudini.

La soluzione offerta appare tuttavia collegata ad una ridefinizione degli obiettivi dei corsi ispirata ad una logica di alternatività (artt. 3.4, 6.3), che rischia di apparire nei fatti (per la interpretazione rigida che potrebbero darne gli atenei senza una esplicita precisazione che i corsi professionalizzanti non precludono l'accesso alla laurea magistrale) orientata alla introduzione di "percorsi paralleli" non comunicanti (secondo il modello "lauree/DU" precedente la riforma introdotta con il DM.509), che si è rivelata una scelta di fatto infruttuosa, per la normale indisponibilità degli studenti a imboccare precocemente percorsi preclusivi dell'accesso alle professioni più ambite. Vi è, nella nuova impostazione, il rischio di una tendenza di tutti gli iscritti ad affollarsi nella direzione del percorso che conduce a tali professioni, a costo di passare diversi anni per superare il primo anno. O, sotto altro profilo, quello che alcune facoltà (più esposte per la loro condizione di risorse o per il contesto territoriale di riferimento) si determinino verso un' offerta caratterizzata da sbarramenti facili da superare con conseguenti migrazioni di massa dove minore è la resistenza su livelli di qualità. Con conseguente disinteresse, in entrambi i casi, per i percorsi che si vorrebbero al contrario incentivare, anche per decongestionare quelli rivolti ad una formazione che richiede, per essere efficace, una sopportabile dimensione della numerosità dei loro iscritti.

1
V. B. M.
L. M.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Esso inoltre incide sul rapporto tra lauree di primo e di secondo livello, eliminando la relazione tra le stesse ispirata all'idea di un affinamento "specializzante" progressivo.

In apparenza sembrerebbe in verità altrimenti (dal momento che si introduce una misura dei crediti per i due livelli di laurea assolutamente indipendente: 180, rispettivamente, e 120). Ma il risultato dell'applicazione del nuovo criterio potrebbe essere nei fatti opposto a quello che si vorrebbe.

Mentre si rompe invero ogni relazione "naturale" dei percorsi di primo e secondo livello (assicurata, nel vecchio testo, con la misurazione dei secondi in termini di 300 crediti totali, inclusivi dei 180 di almeno un percorso di primo livello [art. 7.2]), e sembra così eliminarsi ogni possibilità di "automatica" prosecuzione degli studi intrapresi (vedi infatti art. 11.7 f e collegata soppressione degli articoli 9.3 e 9.4 del testo originario), si riduce tuttavia contestualmente lo spettro delle classi di primo e di secondo livello e, soprattutto, il loro rapporto relativo (dato che, a quanto se ne conosce, esso passa da un rapporto di circa 3 a 1 ad un rapporto di circa 1.5 a 1). Con la conseguenza di elevare il rischio di una formazione irrigidita, nei percorsi che permettono l'accesso al livello più avanzato di laurea, dentro canali sostanzialmente solo quinquennali, come sembra sottolineare, per altro, il cambiamento di denominazione della laurea specialistica (che diviene ora *laurea magistralis*).

La scelta di rendere indipendenti i percorsi di secondo livello da quelli di primo non è in sé, insomma, significativa. Essa potrebbe essere sia coerente con una maggiore flessibilità della formazione avanzata (rendendo meno dipendente l'accesso ad essa da più lauree di primo livello), sia invece meno coerente con tale esigenza.

Tutto dipende dal numero di lauree di secondo livello possibili e dai criteri di accesso fissati per la laurea magistralis. Collegata questa infatti – come ora si fa – ad una drastica riduzione del ventaglio delle specializzazioni possibili, ne potrebbe venire l'inevitabile rimbalzo di vedere irrigiditi i percorsi di secondo livello e perciò, di fatto, molto più condizionati, per l'accesso, alla formazione di primo livello conseguita. L'innovazione, dunque, piuttosto che "liberalizzare" l'accesso, lo "canalizzerebbe" di fatto (o almeno potrebbe), rendendo tale possibilità più agevole ancora di quanto essa non fosse in percorsi lunghi concepiti su crediti complessivamente definiti.

B) Anche dal punto di vista della "durata", il nuovo testo sembra volere attenuare la portata della disposizione sulla durata "normale" dei corsi, sopprimendo appunto l'espressione "normale" (art. 8.1) e riprendendola poi solo nel secondo comma. Vi è il rischio di una indicazione nella direzione di un ritorno al modello organizzativo del precedente regime tabellare, che definiva la durata dei percorsi in relazione al carico didattico fissato, secondo l'idea di uno studente impegnato a pieno tempo negli studi ed invitato a seguirne un percorso logico rigidamente predefinito.

2

Se
L'ha

3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E ciò quando sarebbe opportuno, al contrario, enfatizzare la possibilità di percorsi contrattati con lo studente. I due terzi circa ormai degli iscritti non corrispondono più infatti alla figura dello "studente/studente". Sicché sarebbe sicuramente opportuno incoraggiare la previsione di percorsi (anche "tipo" e non solo individuali) misurati su esigenze differenziate (ad esempio: frequentanti/non frequentanti, assistiti a distanza/ non assistiti) e perciò organizzati secondo modalità (anche temporali) distinte, più appropriate alla loro tipologia.

C) Molto incisivo è poi il nuovo testo sulla *flessibilità* per così dire "orizzontale" dei corsi.

Intanto, aumentano i crediti "vincolati".

Ora essi dovranno corrispondere, nel primo livello, ad una frazione compresa tra il 50 ed il 65 % del totale (e cioè tra 90 e 117) per le sole attività formative di base e caratterizzanti (quando invece il vincolo non può incidere attualmente per tutte le attività oltre tale numero di 117) e, nel secondo, ad una frazione invece compresa tra il 50 ed il 60 % (dunque tra 60 e 72, il che porta il possibile vincolo massimo, sui 5 anni, ad un totale di 198, uguale al precedente, ma relativo ora solo alle attività di base e caratterizzanti).

Ne deriva, con evidenza, una futura molto maggiore caratterizzazione disciplinare dei percorsi (che, anche da questo punto di vista, tornano ad una logica più vicina a quella tabellare - naturalmente per aree e non per insegnamenti - che non a quella ispiratrice del precedente 509).

Poiché tuttavia l'innovazione comporta la necessaria totale riscrittura dei decreti d'area, occorrerà attendere tale fatto per un più meditato giudizio. Oggi si può solo esprimere una preoccupazione.

In secondo luogo, si lascia completa autonomia alle sedi in ordine al rapporto tra ulteriori attività formative e crediti ad esse riservate.

Ma questo, benché si presenti in apparenza (e corrisponda anche probabilmente nelle intenzioni) quale elemento di maggiore flessibilità, rischia di divenire nei fatti elemento invece di maggiore rigidità, per la naturale propensione che avranno le sedi ad occupare tali spazi nella logica di un'espansione dell'esistente (costituito quasi dovunque interamente dai cultori dei settori legati alle discipline di base e caratterizzanti) piuttosto che in quella di un arricchimento dell'articolazione e flessibilità - anche interdisciplinare - dell'offerta.

In terzo luogo, sarà determinato in sede centrale il numero minimo di crediti necessario a differenziare adeguatamente un corso di studi dall'altro (art. 10.2bis). L'autonomia delle sedi si esprime dunque dentro canali più "irrigiditi" (prima era il CUN a pronunciarsi in proposito, con molta maggiore elasticità dunque per il sistema di assecondare i cambiamenti) con conseguente attenuazione del loro grado di flessibilità. Del resto viene, in coerenza, eliminata la possibilità che la modifica o la istituzione di singole classi possa essere anche solo "proposta" dalle Università. Essa può esserlo ora solo dalla CRUI (art. 4.2).

Un rischio di elevata compressione dell'autonomia viene poi anche dalla previsione dell'art. 9.2, che detta vincoli per l'offerta di sede legati non solo (il che è opportuno) alla sussistenza di requisiti minimi, ma anche "all'osservanza di obiettivi e criteri della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

programmazione del sistema universitario" (il che sembra invece in aperta contraddizione con uno dei principi cardine dell'attuale ordinamento).

La tendenza ad irrigidire la formazione emerge infine anche dalla previsione dell'art. 10.4a, secondo la quale in luogo delle vecchie scelte "libere" dovranno esservi ora scelte "autonome", corrispondenti ad un criterio di coerenza con il piano formativo. Il che significa che esse, subendo un giudizio di controllo, sono dunque scelte "opzionali" (si torna, ancora una volta, all'idea che vi siano scelte formative tutte nel controllo di chi eroga e non di chi richiede la formazione).

3. Osservazioni conclusive.

Le esposte considerazioni e l'evidenziata incisività del riordino ipotizzato fanno esprimere al Comitato la preoccupazione che esso possa costituire, allo stato delle cose, un elemento di aggravamento della condizione degli Atenei e di disorientamento della stessa utenza.

Ciò soprattutto in considerazione dei tempi di introduzione della riforma (avviata solo dal 2001-2002) e tenuto conto del fatto che non è al momento possibile alcun giudizio sulla sua efficacia, dato che né si è compiuto il primo ciclo di attivazione delle lauree né esiste alcuna pratica possibilità di valutare il funzionamento del loro raccordo con le lauree specialistiche (praticamente tutte ancora da attivare e comunque assolutamente ingiudicabili, in relazione al fatto che - ove eccezionalmente lo siano già state - lo sono state, inevitabilmente, per studenti che provenivano comunque dai vecchi ordinamenti); né è stata ancora data attenzione all'anagrafe degli studenti, solo dalla quale potrà venire quella base informativa necessaria per sostenere le politiche da praticare.

Si aggiunga a ciò che si dovrà comunque consentire agli studenti dei corsi di studio attivati e programmati secondo le linee del vecchio DM. 509 di "completare" i percorsi intrapresi. Con la conseguenza che si dovranno far convivere, ancora per anni (sino cioè ad esaurimento degli studenti immatricolati nel 2001-2002) i percorsi del 3+2 conformi al vecchio 509 (che, in relazione alla elevata possibilità di scelte individuali, al collegamento delle carriere ai crediti e non all'ordine degli insegnamenti previsti, potrebbero esigere un'attivazione anche abbastanza prolungata) e quelli conformi al nuovo.

Tenendo conto allora anche dello spontaneo percorso verso l'equilibrio intrapreso dalle Università dopo il primo (in qualche caso disinvolto, ma non comunque tanto quanto si è talora dipinto) approccio con il nuovo, del quale vi sono non pochi confortanti segnali (e, in particolare, il sostanziale atteggiamento di consenso verso le pratiche di monitoraggio e di valutazione legate ai requisiti minimi e alle prospettive di evoluzione del sistema verso criteri di accreditamento che esse hanno aperto), sarebbe preferibile un eventuale intervento sul 509 solo su aspetti strettamente "correttivi" e compatibili perciò con gli assetti complessivi in atto definiti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La struttura cosiddetta ad Y dei corsi di avvio potrebbe essere, ad esempio, una risposta al problema di favorire un graduale e flessibile orientamento degli studenti (anche in relazione al successo - per qualità e tempi - dei loro studi), alternativo a forme di selezione fondate sul numero chiuso o programmato, solo se adeguatamente coordinata con il sistema delle classi (che potrebbe essere rivisto anche in termini di semplice relazione di affinità tra le stesse ai soli fini della Y, piuttosto che di accorpamento) e, comunque, se non desse adito a un percorso parallelo come in passato il Diploma Universitario, e limitato al triennio.

Un intervento correttivo opportuno potrebbe essere anche quello di una più accurata regolazione delle carriere (prevedendo magari, ad esempio, alla fine del "3" un'alternativa tra *prova finale*, che prelude al rilascio di un titolo, e *valutazione*, che accrediti variamente per la prosecuzione verso lauree specialistiche, in relazione alle possibili coerenze di percorso o alle attitudini dimostrate).

Così come certamente opportuni sarebbero interventi come: il previsto più forte vincolo del rapporto tra programmazione dei corsi e risorse (requisiti minimi e banca-dati: vedi art. 9.2-3 nuovo testo) o la più estesa obbligatorietà del supplemento al diploma (art. 4.3 nuovo testo).

Interventi utili potrebbero apparire anche una più precisa definizione del valore dei titoli e una disciplina più attenta del master (vedi il nuovo testo, art. 3.8).



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4846/03

Roma, addi 15.12 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con de-creto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 4729/03 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA.

Gab. dell'On Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 24 novembre 2003

N. della Sezione: 4729/03

OGGETTO:

Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

La Sezione

VISTA la relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, con cui il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO e CONSIDERATO

1. Con relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Prima dell'esame del contenuto dell'articolato la Sezione ritiene di formulare taluni rilievi di ordine generale al fine di acquisire su di essi l'avviso dell'Amministrazione referente.

2. Al riguardo si deve rilevare che, secondo la relazione ministeriale, le «modifiche sono state sottoposte al CUN e al CNSU... nonché alla CRUI e al CONVSU... I predetti organi consultivi, sia pure con suggerimenti e osservazioni, hanno condiviso l'esigenza di procedere a modifiche, formulando pareri peraltro discordi tra loro. L'orientamento del Ministero è stato quello di dare prevalenza al parere del CUN, in quanto organo squisitamente tecnico, fornito di competenza specialistica nelle varie aree scientifico-disciplinari».

Una siffatta affermazione, in assoluto, non può essere condivisa: proprio in considerazione del fatto che il CUN - come osservato nella relazione - rappresenta il più importante organo consultivo in materia, sarebbe stato necessario dare conto delle divergenze di opinioni dei vari organi interessati e delle ragioni per cui le opinioni di taluni di essi sono state disattese.

Il dare, invece, *sic et simpliciter*, prevalenza al parere del CUN significa privare di ogni valore le opinioni degli altri organi consultivi, ponendoli in una

posizione ingiustificatamente subordinata. Ciò vale, in particolare, per il CONVSU, il cui ausilio, sempre secondo la relazione, consente al Ministero di esercitare un attento controllo delle proposte, provenienti dalle università, di istituzione di nuovi corsi di studio, permettendone la valutazione ai fini della iscrizione nella banca dati dell'offerta formativa (istituita con il supporto dello stesso CONVSU), la cui mancanza costituisce, allo stato, condizione ostativa alla nascita dei nuovi corsi.

Se poi tale dovesse essere - ad avviso dell'Amministrazione - il ruolo del CUN, allora sarebbe stato necessario che ad esso fossero stati preventivamente trasmessi gli avvisi degli altri organi consultivi, in modo da metterlo in condizione di rendere, *cognita causa*, il proprio parere.

3. Si deve inoltre osservare che lo stesso parere del CUN è stato in più parti immotivatamente trascurato o disatteso.

A) Questo vale, in particolare, per le osservazioni di carattere generale (contenute a pag. 3), relative alla flessibilità, fondate sulla "classe", considerata vero asse portante della riforma; all'autonomia che, secondo il CUN, deve essere riconosciuta alle aree e alle sedi; al raccordo tra laurea e laurea specialistica; alla esigenza di revisione complessiva dell'intero sistema, con la conseguente reiterazione, da parte degli atenei, dell'*iter* approvativo, ancora in corso: il tutto in coerenza con la scadenza, prevista nel 2010, per l'armonizzazione dei sistemi universitari europei e del valore dei titoli.

B) Anche in ordine alle osservazioni formulate dal CUN sull'articolato (pag. 4-6) il Ministero referente dovrà controdedurre. In particolare per quanto concerne:

- a) titoli di studio (artt. 1, 3, 13, comma 7), considerando, fra l'altro, che il CUN ritiene "del tutto inadeguate" le denominazioni proposte;
- b) corsi di studio: art. 3, comma 4, circa l'esigenza che anche i percorsi più fortemente orientati alla acquisizione di professionalità abbiano titolo di accesso alle lauree specialistiche; art. 6, comma 2, circa la possibilità di iscrizione alla laurea specialistica ad anno accademico inoltrato; art. 11

comma 7, lett. a), circa l'autonomia delle strutture didattiche nella individuazione dell'entità del segmento formativo comune e nella sua organizzazione;

- c) classi: art. 4, comma 2; art. 10, commi 3 e 5, lett. a): disposizioni, queste, ritenute ingiustificatamente limitative dell'autonomia;
- d) supplemento al diploma ed equipollenza interclasse: art. 4, comma 4, concernente l'introduzione di lauree con valenza pluriclasse;
- e) regolamenti didattici di ateneo: art. 11;
- f) professioni legali: art. 6, comma 3;
- g) crediti formativi universitari: art. 5, comma 1;
- h) soppressione, ritenuta inopportuna, dell'art. 9, comma 4.

4. Analogamente, il Ministero dovrà precisare la propria posizione in ordine alle osservazioni formulate dagli altri organi collegiali interpellati.

Per quanto concerne il CNVSU, vanno specificamente considerati, oltre ai rilievi di carattere generale circa la portata e i tempi della riforma (n. 3), quelli concernenti:

- a) i percorsi e la relativa flessibilità (n. 2, lett. A);
- b) la durata (n. 2, lett. B);
- c) la flessibilità c.d. orizzontale, la cui disciplina comporta il rischio di elevata compressione dell'autonomia (n. 2, lett. C).

5. Con riferimento alle osservazioni della CRUI, vanno considerate sia quelle di carattere generale che quelle relative ai singoli articoli; appaiono poi meritevoli di approfondimento le preoccupazioni espresse con riguardo alla portata, sul piano finanziario, degli interventi oggetto della riforma.

6. Vanno, infine, considerati i rilievi del CNSU, taluni dei quali molto critici; proprio per questo, il Ministero deve dimostrare di averli esaminati e di averne tenuto conto.


7. La pronuncia del parere va, pertanto, sospesa in attesa degli adempimenti del Ministero referente. Questo valuterà se dallo specifico esame degli avvisi degli organi collegiali, secondo quanto richiesto dalla Sezione, emergono

elementi tali da indurre a rivedere lo schema proposto, trasmettendo, nell'affermativa il nuovo testo.


P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere, in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prot. N 929.4.5

Roma, 27.2.2004

Al Consiglio di Stato
Sez. II per gli Atti Normativi
P.zza Capo di Ferro

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

Si fa riferimento alle richieste istruttorie avanzate da codesto Consesso nell'Adunanza del 24 novembre 2003, relativamente allo schema di Regolamento in oggetto indicato, e alla necessità, sottolineata da Codesto Consesso, di fornire adeguate motivazioni in ordine alle scelte operate dal Ministero in relazione ai pareri espressi dagli Organi consultivi interessati. Al fine di rendere più comprensibili i termini nei quali si è tenuto conto dei pareri espressi dagli Organi consultivi, si trasmette, in allegato (allegato A), il testo sottoposto per il parere ai predetti organi. Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti.

A - QUANTO ALLE OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE FORMULATE DAL CUN:

In linea generale, va sottolineato che, come già riferito nella relazione, le modifiche proposte sono finalizzate a correggere criticità già pienamente evidenziate, al fine di evitarne l'aggravamento. Si tratta quindi di modifiche urgenti e necessarie, da apportare fin dalla presente fase di avvio della riforma, nell'interesse non solo del sistema ma, principalmente, degli studenti.

Va, inoltre, sottolineato che gli organi consultivi hanno riconosciuto l'esistenza delle criticità rilevate, e l'esigenza di correttivi, concentrando le proprie preoccupazioni e perplessità sul possibile pregiudizio derivante al



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sistema dall'obbligo di modificare, con urgenza, un assetto non ancora stabilizzato, con conseguente ulteriore disorientamento degli studenti. A tali preoccupazioni e perplessità si è ovviato, come si chiarirà successivamente, rimettendo alle università la scelta dei tempi per adeguarsi alle nuove disposizioni. Al di là delle specifiche osservazioni e rilievi, si è pertanto adeguato il testo ai pareri degli organi consultivi, tenendo conto della fondamentale esigenza di dare tutto il tempo necessario alle università per introdurre i correttivi senza sconvolgimenti.

Più specificamente:

- **per quel che riguarda le osservazioni formulate in ordine alla generale flessibilità del sistema ed al rispetto dell'autonomia degli Atenei**, si rinvia a quanto sarà detto con riferimento all'articolato (sub artt. 4, 6, 10, 11);

- **per quel che riguarda i rapporti fra laurea e laurea specialistica si osserva**: in primo luogo, così come evidenziato nella relazione illustrativa, il modello del "3+2" viene integralmente salvaguardato fatte salve, naturalmente, le confermate eccezioni, derivanti dalle direttive settoriali dell'U.E. per taluni corsi preordinati all'esercizio di determinate professioni regolamentate (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri). La reciproca autonomia tra i corsi di I e II livello corrisponde pienamente alla architettura su due livelli distinti adottata in sede europea da 40 Paesi aderenti al Processo di Bologna. La attuale impostazione dei percorsi di II livello (lauree specialistiche) su 300 CFU, comprensivi peraltro dei 180 CFU acquisiti con la laurea, di fatto ha ingessato il sistema degli ordinamenti, costringendo le strutture didattiche di Ateneo a progettare percorsi "a cannocchiale" attraverso la pregiudiziale definizione di più corsi di 180 CFU nell'ambito della stessa classe, così da avere un corso di base per ciascun corso di laurea specialistica, contraddicendo l'impostazione della riforma finalizzata ad offrire, per ciascun corso di base, una pluralità di corsi di laurea specialistica. Tale sistema ha inoltre indotto la convinzione che il titolo di I livello abbia l'esclusiva funzione di consentire l'accesso al corso di II livello, con conseguente perdita del valore e della spendibilità autonomi della nuova laurea di I livello. Tale assetto ha determinato una **ingiustificata** proliferazione da parte degli Atenei dei corsi di studio di I livello (n. 3150 al 30.10.03) non sempre definiti in aderenza alle specifiche esigenze del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, alimentando sovente il fenomeno delle "lauree deboli", di titoli cioè difficilmente spendibili nel mercato del lavoro. Di qui la necessità di dettare criteri più stringenti per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, richiedendo anche "requisiti minimi strutturali" (cfr art. 9, comma 2 e 11, comma 4) Tale esigenza è stata segnalata dal CONVSU, che, nell'esercizio delle proprie competenze di valutazione del sistema



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

universitario, ha ravvisato la presenza di corsi di studio sprovvisti delle necessarie strutture e dei richiesti docenti.

- **Per quel che riguarda le preoccupazioni circa i tempi di attuazione della riforma**, va ribadito che, come sopra si è chiarito, il provvedimento proposto non pone alcun termine per l'adeguamento degli ordinamenti da parte degli Atenei, che potranno, pertanto, assumere le relative iniziative tenendo conto delle proprie esigenze didattiche, nonché delle risorse disponibili.

B) QUANTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL CUN SULL'ARTICOLATO :

a) titoli di studio (artt. 1, 3, 13, comma 7)

Il testo tiene conto del parere del CUN, che aveva raccomandato di non modificare la denominazione dei titoli, al fine di evitare possibili disorientamenti negli studenti. In particolare il CUN, nel parere espresso, non condivide l'originaria proposta che prevedeva rispettivamente per i titoli di primo e, secondo e terzo livello, le seguenti denominazioni: laurea, laurea magistralis e laurea doctoralis.

Più precisamente, il CUN ha ritenuto che:

- al mutamento della denominazione della laurea di secondo livello (nell'attuale versione del DM 509/99 definito specialistica) debba corrispondere anche una specificazione del titolo di primo livello.
- la denominazione di laurea doctoralis del titolo di terzo livello non è condivisibile in quanto tale titolo dovrebbe essere superiore rispetto alla laurea magistralis, mentre il "doctor" non è di per sé superiore al "magister".

Infatti, le attuali denominazioni dei titoli (laurea per il primo livello; laurea specialistica per il secondo livello; dottorato di ricerca per il terzo livello), sono state mantenute per il primo e terzo livello, correggendo la proposta originariamente sottoposta al CUN di "laurea doctoralis" per il terzo livello.

Quanto al titolo di secondo livello, si è invece ritenuto di dover mantenere la proposta di modifica da "laurea specialistica" in "laurea magistrale", ritenendo prevalente - rispetto alle pur condivise preoccupazioni di disorientamento possibile negli studenti - l'esigenza di armonizzazione europea. Infatti, pur muovendo da denominazioni disomogenee nei diversi Paesi europei, si sta affermando l'esigenza di armonizzare le relative denominazioni, come essenziale strumento per assicurare la spendibilità e la trasparenza dei titoli,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

come recentemente posto in evidenza nel corso della Conferenza dei Ministri europei tenutasi al Berlino nel settembre dello scorso anno. In tale ottica, ci si sta riferendo alle comuni origini medioevali.

Infatti:

- - la denominazione di "laurea" tout court attribuita al primo livello corrisponde al baccelleriato medioevale (bachelor anglosassone), e corrisponde alla tradizione culturale e accademica del nostro Paese;
- la denominazione di laurea magistrale trova il suo fondamento nel titolo medioevale di "magister artium" il quale si rifanno anche il francese "maitrise" e l'anglosassone "master of arts", denominazioni utilizzate per individuare i titoli di secondo livello;
- la denominazione di "dottorato di ricerca" riprende quella medioevale di "doctor philosophiae", mantenuta nell'ordinamento anglosassone come "philosophy doctor".

D'altronde:

- - nel Medioevo il "doctor philosophiae" non era superiore al "Magister artium", in quanto ambedue i gradi accademici erano posti su un piano di parità;
- - tuttavia, si riconosceva che gli studi di filosofia erano superiori a quelli sulle "artes";
- - l'ordinamento anglosassone cui fa riferimento il CUN rispecchia tale orientamento pur essendoci casi di Titoli Master (of education) superiori al doctor of education;
- - nell'ordinamento francese la "maitrise" è un grado accademico che precede il dottorato: tale è il DEA.

Va sottolineato a livello europeo che, a parte le consolidate denominazioni dei paesi anglosassoni (USA e GB), la stessa Francia con riforma appena varata in ossequio alle prescrizioni della Dichiarazione di Bologna, adotta per il II livello il titolo di MASTAIRE.

D'altra parte si ritiene che il riferimento alla laurea tout court, nel rispetto della tradizione del nostro Paese, valga ad individuare sufficientemente il primo livello della formazione universitaria, posto che la laurea in Italia è titolo rilasciato solo dall'università.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

b) corsi di studio (Art. 3 co. 5 (ex comma 4) - art. 6, comma 2 e art. 11, comma lettera a)

Va premesso che l'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 509/1999 attualmente vigente individua, quale obiettivo dei corsi di laurea, l'acquisizione da parte dello studente, sia di una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali sia di specifiche conoscenze professionali. Tale assetto sembra non legittimare la possibilità di istituire percorsi con contenuti esclusivamente e spiccatamente metodologici e di base, che peraltro vanno salvaguardati in quanto espressione di una tradizione di grande valore dei nostri Atenei. D'altro lato la valenza professionalizzante viene richiamata solo formalmente, con la conseguenza che i titoli conseguiti sovente di fatto non sono facilmente spendibili sul mercato del lavoro.

Nell'ambito di una stessa classe inoltre attualmente le università possono istituire molteplici corsi, i quali, pur condividendo per i 2/3 (66%) le stesse attività formative si differenziano per il restante 34% dei crediti in funzione degli obiettivi formativi specifici di ciascun corso. All'interno della classe, quindi, vengono generalmente istituiti corsi spiccatamente professionalizzanti e corsi con prevalenza di contenuti metodologici e disciplinari preordinati all'acquisizione di una solida formazione di base. Attualmente pertanto lo studente che abbia scelto di iscriversi ad un determinato corso, di fatto è obbligato ad optare sin dall'inizio per un percorso professionalizzante o per un percorso metodologico, senza poter verificare se tale scelta corrisponda alle proprie attitudini e senza alcun orientamento o sostegno a tale fine da parte dell'università. Tale assetto rappresenta la principale causa del numero rilevante di abbandoni al I anno (mediamente il 27% degli immatricolati). Il nuovo modello si propone di superare tale criticità prevedendo:

- lo studente al momento dell'immatricolazione viene iscritto alla classe (art.11) e non è pertanto tenuto ad esprimere alcuna preferenza tra i corsi istituiti nell'ambito della classe;
- lo studente è tenuto a frequentare attività didattiche comuni di base nel I anno di corso;
- solo successivamente lo studente opta per l'iscrizione ad uno dei corsi di studio di I livello afferenti a quella classe ai fini del completamento della formazione attraverso l'acquisizione dei residui crediti. Lo studente opta pertanto dopo essersi misurato con le difficoltà e le caratteristiche del percorso intrapreso, e, quindi, in modo più informato e consapevole; l'università, inoltre, può, avendo valutato le attitudini dello studente, svolgere in modo più



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

adeguato il suo necessario ruolo di orientamento. Tale modello, comune peraltro a molti Paesi europei ed extraeuropei, consente l'acquisizione di una formazione comune di base al I anno offrendo allo studente quelle conoscenze ritenute necessarie ed indispensabili per la propria scelta accademica e/o professionale. Lo studente, quindi, che dopo aver acquisito i previsti crediti comuni, decide di continuare gli studi, sceglierà un percorso metodologico. Lo studente, invece, che dopo l'acquisizione degli stessi crediti comuni, voglia un titolo professionalizzante esprimerà la scelta per un percorso in tal senso, conseguendo una laurea più immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

Nella stesura originaria, si era proposta una rigida alternativa tra due percorsi di primo livello di cui uno a spiccata valenza professionale e l'altro orientato verso l'approfondimento metodologico (art. 3, comma 5).

In accoglimento delle indicazioni del CUN, la norma è stata riformulata prevedendo che, in primo luogo e in ogni caso, il corso sia finalizzato alla acquisizione di una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, e che, nel caso esso sia professionalizzante, siano chiaramente indicate le finalità e gli sbocchi professionali. Resta fermo, anche nella attuale formulazione, l'identico valore legale di tutti i titoli rilasciati a compimento dei corsi istituiti nella stessa classe. Le università pertanto possono continuare ad attivare percorsi diversificati, tutti con lo stesso valore legale anche ai fini dell'accesso ai percorsi di secondo livello; in tal senso appaiono superati anche i dubbi del CNSU in ordine al paventato ripristino del dualismo lauree/diplomi universitari.

La possibilità di iscriversi ad anno accademico iniziato (articolo 6 comma 2) dà soluzione al problema dell'intervallo temporale spesso intercorrente tra l'acquisizione del titolo triennale e l'iscrizione al corso biennale. Tale problema è stato evidenziato anche dal CUN, che peraltro riteneva preferibile, come soluzione, la possibilità, già concessa dagli Atenei in via di fatto, di consentire preiscrizioni ai corsi di II livello agli studenti non ancora in possesso della laurea di I livello. La soluzione proposta dal CUN non è stata condivisa da questo Ministero, in quanto essa appare in contrasto con la norma di cui all'articolo 6, comma 2, che individua la laurea quale requisito di accesso ai corsi di II livello. La locuzione "purchè in tempo utile" mira a salvaguardare l'efficacia del percorso formativo, aspetto questo rimesso agli Atenei.

La previsione di un percorso comune per i corsi di laurea della stessa classe (art. 11, comma 7, lett a), è stata apprezzata dal CUN quale garanzia di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

unitarietà del percorso formativo. Al tempo stesso il CUN ha evidenziato l'esigenza di rimettere alle autorità accademiche l'organizzazione del percorso e la determinazione del numero dei crediti comuni. Di tale indicazione si è tenuto conto, in quanto l'entità del segmento formativo comune e l'articolazione dei crediti comuni sull'intero percorso è stata rimessa all'autonomia universitaria, ferma restando l'immatricolazione comune alla classe e il limite di 60 crediti, individuato dallo stesso CUN come limite minimo necessario per garantire l'unitarietà predetta.

c) classi

La proposta di modifica originaria prevedeva che alle modifiche delle classi si provvedesse con decreto ministeriale anche su proposta della CRUI

L'articolo 4, comma 2, tenendo conto delle osservazioni del CUN, individua le università tra i soggetti che possono proporre modifiche o istituzioni di classi, modifiche e istituzioni che continuano ad avvenire con decreto del Ministro, sentito il CUN. L'unica innovazione proposta è, pertanto, quella di prevedere, oltre alle università, l'iniziativa di altri soggetti.

I rilievi formulati dal CUN circa la eccessiva rigidità e vincolatività delle modifiche proposte all'articolo 10 non appaiono condivisibili.

Il sistema, vigente nel nostro Paese, del valore legale dei titoli di studio universitari, correlato all'accesso ai gradi successivi degli studi, agli Albi professionali e a talune posizioni funzionali del pubblico impiego rimane salvaguardato e rafforzato dai nuovi vincoli posti alla definizione dei CFU dal nuovo testo dell'articolo 10 del regolamento in questione. In funzione di tali esigenze occorre maggiore flessibilità, così da consentire che il numero dei crediti formativi (e quindi delle specifiche attività didattiche obbligatorie) che ogni Ateneo deve necessariamente includere nella propria offerta formativa venga fissato in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna professione. E' questa una prerogativa che va riservata al MIUR, pur in un contesto di valorizzazione delle autonomie universitarie, dovendosi assicurare a livello centrale il contenuto formativo essenziale richiesto, a garanzia dell'utenza, per l'esercizio delle professioni regolamentate.

L'articolo 10, come già riferito, modifica la percentuale dei CFU definiti a livello nazionale (attualmente il 66% riferito alle attività di base, caratterizzanti, affini, autonomamente scelte dallo studente), riferendoli peraltro alle sole attività di base e caratterizzanti. L'individuazione della esatta percentuale (non meno del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

50% per la laurea e tra il 50% ed il 60% per la laurea magistrale) viene rimessa al MIUR in sede di definizione dei criteri per le singole classi di corsi di studio. La percentuale in questione sarà definita in funzione degli obiettivi formativi della classe le cui attività didattiche (di base e caratterizzanti) potranno essere individuate solo a seguito delle esigenze prospettate dai Collegi e dagli Ordini professionali.

Quanto in particolare all'articolo 10, comma 3, sembra opportuno chiarire la portata della norma non presente nell'attuale formulazione del regolamento. Sia il CUN che il CNVSU hanno segnalato come sia invalsa, da parte di talune università, la prassi di progettare corsi che, pur presentando pressoché analoghe attività didattiche ed obiettivi formativi specifici similari, avevano denominazioni differenti. Tali comportamenti hanno determinato, come detto, una ingiustificata proliferazione di corsi, sovente approvati dalle autorità accademiche senza una reale esigenza di differenziazione sul piano formativo con un conseguente ingiustificato aggravio di oneri. La predetta norma consente al MIUR, nella definizione delle classi, di individuare il numero minimo di crediti formativi differenziati necessario a giustificare l'istituzione di un nuovo corso.

d) supplemento al diploma e equipollenza interclasse

La modifica proposta (articolo 4, comma 4) introduce come obbligatorio il supplemento al diploma, attualmente previsto solo in via facoltativa. Tale modifica trova l'assenso del CUN in quanto finalizzata a fornire un'indicazione chiara e completa del percorso compiuto e delle attività svolte dallo studente.

Il CUN esprime invece avviso contrario all'introduzione di lauree con valenza pluriclasse, affermando che ne verrebbe contraddetto il concetto di classe, per cui i titoli ad essa afferenti hanno lo stesso valore legale. Tale preoccupazione del CUN, condivisibile in linea astratta e di principio, non si giustifica qualora si tenga conto che presso alcune università sono stati attivati corsi afferenti contemporaneamente a più classi diverse, condividendo gran parte delle attività didattiche formative, a compimento dei quali vengono rilasciati i relativi diversi titoli. La modifica proposta mira proprio a scongiurare le conseguenze paventate dal CUN, in quanto consente di dichiarare le equipollenze dei titoli afferenti a classi diverse con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CUN e di concerto con il Ministro della funzione pubblica. In tal modo si dà certezza e trasparenza all'operato dell'Amministrazione, la quale, allo stato, già riconosce la equipollenza di titoli accademici ai soli fini dell'ammissione ai pubblici concorsi a seguito di apposite



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

istanze degli interessati. Su tali fattispecie lo stesso CUN viene sistematicamente interpellato ai fini dell'espressione di un motivato parere.

e) regolamenti didattici di ateneo art. 11; si rinvia a quanto detto sub c).

f) professioni legali (art. 6, comma 3)

Il CUN non si pronuncia in modo sfavorevole sulla proposta di un troncone unico per i percorsi finalizzati all'accesso alle professioni legali, ma suggerisce di valutare la diversa soluzione di una articolazione curriculare del percorso di I livello. Il MIUR ha ritenuto preferibile l'introduzione di un troncone unico per i percorsi preordinati all'accesso alle professioni legali, aderendo alle istanze rappresentate dal mondo accademico, attraverso una deliberazione in tal senso del coordinamento dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. La possibilità (e non necessità) di prevedere un troncone formativo unico per i corsi di studio di II livello preordinati all'accesso alle professioni legali (magistratura, avvocatura, notariato) mira, pertanto, ad introdurre flessibilità nei percorsi formativi che consentono alle singole facoltà di giurisprudenza di offrire diversificate soluzioni (percorsi 3 + 2; percorso a troncone unico che agevola l'acquisizione dei crediti in un periodo equivalente al vecchio percorso quadriennale; entrambi i percorsi). Occorre infine considerare che coloro che provengono dal percorso professionalizzante hanno la possibilità di transitare nel percorso "unico" attraverso il sistema del "riconoscimento di crediti".

g) crediti formativi universitari (articolo 5, comma 1)

La definizione di CFU viene modificata da "ore di lavoro per studente" a "impegno complessivo", chiarendo opportunamente che le ore, che costituiscono il credito formativo, non sono soltanto quelle riservate allo studio individuale, ma comprendono anche tutte le altre attività svolte dallo studente. Si tratta quindi di una modifica finalizzata a chiarire e non a innovare la precedente definizione. E' stata pertanto seguita l'indicazione del CUN di non procedere a modifiche ma semmai esclusivamente a chiarimenti. Inoltre il **terzo comma dell'articolo 5**, accogliendo le osservazioni del CUN, è stato reintrodotta. La nuova formulazione rimette, peraltro, non più ai decreti ministeriali, ma ai regolamenti didattici di Ateneo, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

h) articolo 9, comma 4.

Il CUN non condivide la soppressione della norma, che prevede che il corso di laurea stabilisca i crediti validi per la prosecuzione degli studi nei corsi di II livello. Si è ritenuto peraltro di dover conservare la soppressione di tale norma, in quanto la definizione dei requisiti per l'accesso ai corsi di II livello va definita dagli atenei non già in sede di istituzione dei corsi di I livello, ma in sede di istituzione dei corsi medesimi di II livello (cfr. articolo.6, comma 2).

C) QUANTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA CRUI -

Tali osservazioni, sia di carattere generale che sull'articolato, ripropongono quelle formulate dal CUN e già esaminate. Si rinvia pertanto alle considerazioni già svolte.

In relazione alle preoccupazioni espresse con riguardo alle eventuali conseguenze, sul piano finanziario, delle modifiche proposte, esse non hanno ragione di essere dal momento che, come sopra si è chiarito, non sono stati imposti agli atenei termini per adeguare i propri corsi alle innovazioni introdotte. E' appena il caso di sottolineare che lo stesso D.M. n. 509/1999, non modificato sul punto, prevede che le università possano attivare i nuovi percorsi esclusivamente qualora siano dotate di adeguate risorse finanziarie.

D) QUANTO ALLE OSSERVAZIONI ESPRESSE DAL CNSU

Il CNSU ha espresso perplessità circa i tempi di attuazione della riforma, il modello del 3 + 2, la flessibilità del sistema ed i titoli, che ripropongono quelle formulate dal CUN e già esaminate. Si rinvia pertanto alle considerazioni già svolte.

Inoltre, il CNSU non condivide la modifica che rimette ai regolamenti didattici di ateneo la definizione dei requisiti curriculari e la valutazione dell'adeguatezza della preparazione personale ai fini dell'accesso ai corsi di II livello (articolo 6, comma 2), in quanto tale previsione limiterebbe le garanzie di accesso degli studenti. Tale preoccupazione non ha ragione di essere ad avviso di questo Ministero, in quanto la modifica proposta è finalizzata ad ampliare considerevolmente le possibilità di accedere ai corsi di II livello, consentendo in linea di principio tale accesso a tutti i possessori di qualsiasi laurea di I livello. E' evidente che tale norma generale richiede l'individuazione di percorsi formativi di provenienza non rigidamente predeterminati ma quanto meno compatibili, e che tale compito va rimesso agli atenei. La proposta prevede quindi l'accesso ai corsi di laurea di II livello con il titolo di laurea o con il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

diploma universitario, fatte salve in ogni caso la valutazione del percorso formativo di I livello in termini di CFU acquisiti e l'adeguatezza della preparazione individuale dello studente, riservando peraltro agli atenei la possibilità di predeterminare nei propri RAD i relativi criteri selettivi. L'obbligo di definizione preventiva dei criteri è stato esplicitato a tutto vantaggio e nell'interesse degli studenti.

Per quel che riguarda la soluzione proposta all'articolo 9, comma 1, essa è coerente con il nuovo sistema per cui tutto deve essere ricondotto nell'ambito della programmazione.

E) QUANTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL CNVSU

Il CNVSU ha espresso una sostanziale condivisione rispetto alla esigenza di porre riparo alle criticità del sistema e alle modifiche proposte. Ha peraltro fatto presente alcune preoccupazioni circa eventuali difficoltà applicative in relazione ai percorsi, alla flessibilità, al percorso iniziale comune, all'esigenza di evitare la dicotomia laurea/diploma universitario, alla separazione tra i due livelli, alla flessibilità cd. orizzontale dei corsi (artt. 10 co.2 bis, art. 4 co. 2 art. 9 co.2 art.10 co. 4 a), ai tempi di attuazione della riforma, che ripropongono quelle formulate dal CUN e già esaminate. Si rinvia pertanto alle considerazioni già svolte.

Con particolare riferimento alla durata dei percorsi il suggerimento del CONVSU è stato accolto reintroducendo il termine "di norma" prima soppresso dall'articolo 8, comma 1; ciò proprio al fine di fugare il dubbio che con detta modifica si volesse ritornare al modello organizzativo del precedente regime tabellare.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene, in conclusione, di confermare lo schema di provvedimento nelle sue articolazioni e nelle disposizioni proposte.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(avv. Daniela SALMINI)



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1796/04

Roma, addi 31 - 03 - 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.m.

Regolamento avente ad oggetto modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **4729/03**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

- Gab. On.le Ministro -

ROMA



Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 22 marzo 2004

N. della Sezione: 4729/03

OGGETTO:

*Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.*

Schema di regolamento avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

La Sezione

VISTA la relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, con cui il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Visti il parere interlocutorio in data 24 novembre 2003 ed il relativo adempimento;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO

Con relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, il Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

Con pronuncia interlocutoria n. 4729/03 del 24 novembre 2003 la Sezione ha ritenuto di formulare taluni rilievi di ordine generale, al fine di acquisire su di essi l’avviso dell’Amministrazione referente.

A seguito di tale richiesta, l’Amministrazione, con nota n. 977.1.5 del 2 marzo 2004 ha inviato un supplemento di relazione (n. 929.1.5 del 27 febbraio 2004).

CONSIDERATO

1.-Con il parere interlocutorio del 24 novembre 2003 si faceva rilevare come non si potesse condividere l’affermazione, contenuta nella relazione ministeriale, secondo cui, atteso il contrasto tra i pareri resi dal CUN, dal CNSU, dalla CRUI e dal CONVSU (ai quali erano state sottoposte le modifiche che il Ministero intendeva apportare al d.m. 3 novembre 1999, n. 509), l’orientamento del Ministero stesso era stato quello di “dare prevalenza al parere del CUN, in quanto organo squisitamente tecnico, fornito di competenza specialistica nelle varie aree scientifico-disciplinari”.

Si faceva, infatti, osservare come, pur non potendosi disconoscere che il CUN rappresenti il più importante organo consultivo in materia, sarebbe stato comunque necessario dare conto delle divergenze di opinioni dei vari organi interessati (e, in particolare, del CONVSU) nonché delle ragioni per cui le opinioni degli organi in questione erano state disattese. Si osservava inoltre che lo stesso parere del CUN era stato, in più parti, immotivatamente trascurato o disatteso.

Con il richiamato parere interlocutorio si invitava, pertanto, l'Amministrazione a riesaminare l'intera questione, con particolare riferimento agli avvisi espressi dagli organi collegiali.

2.-Nel dare adempimento alle richieste contenute nel parere del 24 novembre 2003, l'Amministrazione ripropone il testo già sottoposto all'esame della Sezione, ribadendo, in primo luogo, quanto già esposto nella relazione originaria, e cioè che le modifiche proposte al d.m. n. 509 del 1999 sono finalizzate a correggere i fenomeni di criticità già evidenziatisi, al fine di evitarne l'aggravamento e che, pertanto, le stesse appaiono urgenti e necessarie e vanno apportate nell'interesse non solo del sistema ma, principalmente, degli studenti.

Al riguardo, la Sezione prende atto sia dell'intenzione dell'Amministrazione di non modificare il testo già trasmesso che di quanto affermato nel supplemento di relazione, da cui si evince il proposito di dare al problema degli ordinamenti universitari una impostazione diversa da quella contenuta nel d.m. n. 509 del 1999.

Resta così superata, in quanto risolta dall'Amministrazione nell'esercizio del potere che le compete e nella sua responsabilità, la questione della opportunità di intervenire normativamente in un momento in cui la precedente riforma si trova ancora in fase di avvio, tenuto anche conto del rilievo dell'Amministrazione stessa, secondo cui, poiché lo schema proposto non pone alcun termine per l'adeguamento degli ordinamenti da parte degli Atenei, questi ultimi potranno assumere le relative iniziative in relazione alle proprie esigenze didattiche ed alle risorse disponibili.

Le considerazioni ora svolte valgono anche per quanto concerne le innovazioni nella denominazione dei titoli di studio (artt. 1, 3, 13, comma 7), sulle quali il CUN si era espresso in maniera critica. Anche in questo caso, si prende atto delle spiegazioni fornite

dall'Amministrazione, riconoscendo che rientra nella sua discrezionalità la scelta delle denominazioni più opportune.

3.- In merito alle altre divergenze riscontrate tra il testo del regolamento ed i pareri degli organi collegiali interpellati, con la richiamata relazione, l'Amministrazione fornisce le richieste spiegazioni sulle ragioni che hanno portato ad adottare soluzioni talvolta in contrasto con quelle indicate nei pareri stessi ed anche di ciò la Sezione prende atto, non riscontrandosi nelle soluzioni adottate – salvo quanto sarà osservato *infra* - aspetti problematici sul piano della legittimità.

Dalle spiegazioni fornite si ricava, peraltro, la conclusione che, nonostante il titolo del regolamento (*Modifiche al regolamento recante...*), in realtà ci si trova di fronte ad una nuova impostazione della materia trattata; per cui appare necessario procedere alla abrogazione espressa del d.m. n. 509 del 1999; e ciò anche in considerazione del fatto che il testo proposto è comprensivo anche delle parti rimaste immuni dalle modifiche.

Da un punto di vista generale, va richiamata l'attenzione della Amministrazione sulla circostanza che i decreti ministeriali previsti da varie disposizioni (art. 4, comma 1; art. 6, commi 3 e 4; art 7, comma 3; art. 10, comma 1) dello schema in esame, per la loro natura e per l'incidenza che hanno sulla sfera di altri soggetti, sono da considerare veri e propri regolamenti. Al riguardo va precisato che l'Amministrazione, nella sua discrezionalità, può dettare la disciplina di una determinata materia anche mediante più regolamenti, ferma restando in ogni caso la necessità di osservare la prescritta procedura di adozione.

4. Con riguardo al testo del provvedimento si formulano le seguenti osservazioni:

A.- Della necessità di procedere all'abrogazione espressa del d.m. 509 del 1999, e non alla semplice sostituzione del testo, come disposto dall'articolo unico del testo esaminato.

Se poi è intenzione dell'Amministrazione di mantenere l'efficacia di alcune delle disposizioni previgenti (almeno per i procedimenti già iniziati), ciò potrà realizzarsi mediante la formulazione delle opportune norme transitorie.

B.- Per quanto concerne le modifiche apportate:

Art. 3, comma 1: l'impiego del termine inglese *master*, seppure entrato nell'uso della nostra lingua, appare sconsigliabile. In ogni caso, atteso l'uso improprio che nel linguaggio corrente si fa di tale termine, è necessario chiarire fin dall'inizio e, quindi, inserendolo nella disposizione in esame, il concetto espresso dall'art. 13, comma 6, secondo cui tale titolo può essere rilasciato solo dalle università statali o dalle università "non statali abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale" (eliminando la virgola tra *non statali* e *abilitate*).

Art. 4, comma 3: il concetto di *titolo di studio* è un concetto astratto. Altro è il *titolo di studio*, altro è la certificazione materiale del medesimo. L'ultima frase della disposizione (... *e sono correddati...*) deve pertanto essere modificata come segue: «*I diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono correddati dal ...*».

Art. 6, comma 2, ultimo periodo: la possibilità di accedere ai corsi di laurea magistrale *ad anno accademico iniziato* appare piuttosto vaga e non risultano soddisfacenti le spiegazioni fornite dall'Amministrazione per giustificare il disaccordo con l'opinione del CUN che suggeriva di ricorrere al sistema della pre-iscrizione, atteso che una pre-iscrizione (*rectius*: una iscrizione condizionata) non sarebbe possibile in quanto, all'inizio del medesimo comma, il

possesso della laurea viene posto come *condizione* per l'accesso ai corsi di laurea magistrale. Invero, trovandosi nello stesso comma, la seconda ipotesi ben può essere considerata come una eccezione alla prima.

Art. 7: Le spiegazioni fornite dall'Amministrazione sulla netta separazione tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, sempre alla luce della nuova impostazione data alla materia, appaiono soddisfacenti e superano le osservazioni formulate in precedenza. In effetti, se si ritiene (come sembra ritenere l'Amministrazione) che l'impostazione attuale dei percorsi di II livello (lauree magistrali) su 300 CFU, comprensivi dei 180 CFU acquisiti con la laurea, di fatto ha ingessato il sistema degli ordinamenti, inducendo le strutture didattiche di Ateneo a progettare percorsi "a cannocchiale" attraverso la pregiudiziale definizione di più corsi di 180 CFU nell'ambito della stessa classe, così da avere un corso di base per ciascun corso di laurea specialistica, invece di offrire, per ciascun corso di base, l'accesso ad una pluralità di corsi di laurea specialistica, e generando la convinzione che il titolo di I livello abbia l'esclusiva funzione di consentire l'accesso al corso di II livello, con conseguente perdita del valore e della spendibilità autonomi della relativa laurea, la soluzione adottata appare coerente con la finalità che l'Amministrazione si propone di raggiungere.

Art. 8, comma 2: la disposizione, poiché espone un principio generale, deve precedere quella del comma 1.

Art. 10: si prende atto delle spiegazioni fornite dall'Amministrazione che, nel contesto generale della nuova impostazione del provvedimento, appaiono soddisfacenti.

Art.11, comma 7: anche per quanto concerne l'ultimo periodo della lett. a) si prende atto delle spiegazioni fornite in proposito dal-

la Amministrazione, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui la previsione di un percorso comune per i corsi di laurea della stessa classe costituisce, in effetti, una garanzia di unitarietà del percorso formativo.


Art.13, comma 5: non si comprende la ragione perché solo per il titolo di *dottore di ricerca* si sia ritenuto di dover dettare una apposita disposizione.

Si suggerisce, infine, di adottare una diversa sequenza degli articoli che dovrebbe essere la seguente: **art. 3:** *titoli e corsi di studio*, **art.4:** *classi di corsi di studio*; **art. 5:** *istituzione e attivazione dei corsi di studio* (attuale art. 9); **art. 6:** *requisiti di ammissione ai corsi di studio*; **art. 7:** *durata dei corsi di studio* (attuale art. 8); **art. 8:** *conseguimento dei titoli di studio* (attuale art. 7); **art.9:** *crediti formativi universitari* (attuale art. 5).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Lidia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

(26 febbraio 2004)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO il decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTI il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del _____ ;

VISTI i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. _____) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del _____

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 è sostituito dal seguente:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

“Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
- f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
- g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
- o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- p) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2
Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) laurea (L)
- b) laurea magistrale (Master).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. A tale fine, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati specifici attestati dei crediti formativi universitari acquisiti.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7 comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lett. a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non inferiore al 50 per cento dei crediti stessi, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non inferiore al 40 per cento dei crediti complessivi.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 11

Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano le stesse attività didattiche comuni per un minimo di 60 crediti e definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 12

Regolamenti didattici dei corsi di studio.

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13

Norme transitorie e finali.

1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
4. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonché dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8.
5. A coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
6. La denominazione di Master di cui all'art. 3 comma, 1 lettera b) può essere utilizzata solo dalle università statali e dalle università non statali, abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale.”

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,